

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
AREA ISTRUZIONE E RICERCA
PERSONALE SCUOLA

Il giorno 11 agosto 2025, si svolge l'incontro in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa tra la delegazione di parte pubblica e le delegazioni di parte sindacale legittimate alla contrattazione collettiva integrativa, avente all'ordine del giorno: **"Individuazione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 6 del Decreto-legge 14 marzo 2025, n.25"**.

Al termine dell'incontro, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale concordano e sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo.

La formalizzazione dell'adesione all'accordo avviene in forma mista, in parte con apposizione autografa in presenza e in parte da remoto con firma digitale.

Per la parte pubblica.

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

Capo del dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione

Carmela Palumbo

Direttore Generale della Direzione Generale per il
personale scolastico

Maria Assunta Palermo

Direttore generale della Direzione generale per le risorse
umane e finanziarie

Antonella Iunti

FLC CGIL

CISL SCUOLA

SNALS-CONFSAL

ANIEF

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

PREMESSO

che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024 sono stati fissati, all'art. 4 e ss. i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della sezione Scuola (artt. 8 e 30);

che il C.C.N.L. 18 gennaio 2024 citato, all'art. 8 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del C.C.N.L.;

che il Decreto-legge 14 marzo 2025 n.25 all'art. 14 comma 6, istituisce il servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola;

che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento U.E. del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 disciplinano la tutela per il trattamento dei dati personali;

che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) disciplina l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione;

Art. 1 **(Definizioni)**

Ai fini dell'applicazione del presente CCNI sono adottate le seguenti definizioni:

- a) Per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- b) Per D.L. si intende il Decreto-legge 14 marzo 2025, n.25;
- c) Per personale della scuola si intende il personale docente (compreso il personale docente di religione cattolica), personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in servizio nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;
- d) Per Codice dell'Amministrazione Digitale si intende il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Art. 2 **(Oggetto)**

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 6 del Decreto-legge 14 marzo 2025, n.25 è istituito il servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della Scuola.
2. Il servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è previsto a partire dall'anno 2026.
3. Le disposizioni in materia di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie oggetto del presente CCNI si applicano al personale della scuola per come indicato nell'art. 1 assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato con incarico annuale nell'anno scolastico di riferimento.

Art. 3

(Criteri di accesso al servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola)

1. È beneficiario della polizza assicurativa di cui all'art. 14 comma 6 del D.L. il personale della scuola di cui all'art. 1 del presente CCNI in servizio a tempo indeterminato presso le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali nonché il personale della scuola in servizio con contratto a tempo determinato con incarico annuale nell'anno scolastico di riferimento, che presti servizio nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali.

Art. 4

(Modalità di accesso al servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola)

1. Per il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato avente durata annuale destinatario del presente CCNI, l'attivazione della copertura assicurativa integrativa di cui dell'art. 14 comma 6 del D.L. è automatica con adesione volontaria.